

in data 8-11-1909, e specialmente dalla deliberazione in data 12 ottobre dello stesso anno (allegata in estratto autentico notarile al detto strumento), presa dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa "La Nuova Epunia", risultava espressamente con l'ipoteca da iscriversi a favore della mutuatrice Cassa Pensioni di Torino, non doveva gravare luoghi indicati due appetamenti di terreno destinati per i due villini dei Loci Andreini e Morosi.

Tale esclusione però, per semplice imperfezione sulla redazione dello stesso strumento di mutuo, non venne fatta risultare esplicitamente nell'atto medesimo, perché la dichiarazione di consenso alla iscrizione ipotecaria fu limitata alla locazione "sopra 22 cate di abitazione, a tipo villino costruite e da costruire sui terreni di proprietà della Cooperativa rappresentati dalle sotto particelle catastali sopra citate", senza escludere i due appetamenti sui quali erano da costruirsi i due villini 23° e 24° spettanti ai Loci Andreini e Morosi.

Il motivo, per il quale tali due appetamenti non dovevano essere compresi nella ipoteca a favore della Cassa Pensioni di Torino, stava nel fatto che sui due appetamenti detti